

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 13 DEL 24-07-21**  
-----

**OGGETTO:**

**MODIFICA DELL'ART. 48 DEL "REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA" E DELL'ART. 14 DEL "REGOLAMENTO DI POLIZIA IN MATERIA DI DETENZIONE DI ANIMALI DA AFFEZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO". DEL COMUNE DI CASTELRAIMONDO.**

-----  
L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 12:00, nella Residenza Municipale, il Commissario Straordinario Dott. Senesi Costantino Francesco, nominato per la provvisoria gestione del Comune di Castelraimondo con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 26.11.2020, alla presenza del Segretario Comunale Dott. Roberta Bisello, ha adottato la seguente Deliberazione:

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

Dato atto che pervengono agli uffici comunali numerose lamentele riguardo:

- alla presenza di cani all'interno delle aree verdi del campo sportivo che a causa dell'espletamento dei loro bisogni fisiologici sulle aree inerbite, oltre a provocare fastidio ai frequentatori delle stesse, possono creare inconvenienti igienico sanitari;
- alla circolazione con biciclette, pattini e skateboard all'interno dei giardini pubblici che crea pericoli per l'incolumità delle persone, soprattutto dei bambini che frequentano gli spazi pubblici suindicati;

Considerato che, per quanto riguarda i cani il "Regolamento di polizia in materia di detenzione di animali da affezione e contrasto del fenomeno del randagismo", all'art. 14, comma 3 prevede che: "..... è vietato l'accesso ai cani, anche se muniti di guinzaglio e museruola, nelle seguenti aree: giardini pubblici, aree verdi attrezzate, zona verde di via Vittorio Veneto, zona verde Piazzale Santa Rita, area centro Sportivo via A. Gramsci, Area Monumento ai caduti in Piazzale della Vittoria";

Considerato che tra le aree in cui è interdetto l'accesso ai cani non sono state ricomprese le aree verdi del Campo Sportivo, normalmente utilizzate per svolgere le varie attività fisiche;

Ritenuto per la tutela igienico sanitaria delle persone che frequentano le aree verdi del Campo Sportivo di dover vietare l'accesso alle stesse ai cani, anche se muniti di guinzaglio e museruola tenuto conto che eventuali tracce di orina e feci nelle zone inerbite rappresenterebbero un inconveniente igienico sanitario, oltre che un fastidio, per coloro che vi praticano attività sportiva o ludica, allo stesso modo che nelle aree già vietate;

Atteso che l'art. 48 del vigente "Regolamento di Polizia Urbana", tra l'altro, vieta al punto a) di: "introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio", senza tenere in considerazione la circolazione con tavole, pattini e altri acceleratori di andatura;

Dato atto che il comma 9 dell'art. 190 del vigente Codice della Strada prevede: Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini o altri acceleratori di andatura che possano creare pericolo per gli altri utenti;

Tenuto conto che la semplice istituzione di un'area pedonale nelle aree dei giardini pubblici non vieterebbe in esse la circolazione dei velocipedi e dei veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere ad essi assimilati, perché consentita dalle vigenti norme sulla circolazione stradale;

Considerato che la circolazione con velocipedi e veicoli assimilati, monopattini, pattini e skateboard anche all'interno delle altre zone utilizzate come punti di ritrovo dalle persone, nello specifico nelle aree verdi attrezzate, nella zona verde di via Vittorio Veneto, nella zona verde di Piazzale Santa Rita, nelle aree del centro Sportivo in via A. Gramsci, nelle aree verdi del Campo Sportivo comunale, nell'Area Monumento ai caduti in Piazzale della Vittoria e nell'area centrale di Piazza Dante creerebbe pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano tali aree;

Visto il "Regolamento di polizia in materia di detenzione di animali da affezione e contrasto del fenomeno del randagismo";

Visto il "Regolamento di Polizia Urbana del comune di Castelraimondo";

Visto il D. Lgs. 285/1992;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. A) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,

### **PROPONE**

- 1) Di vietare l'accesso ai cani, anche se muniti di guinzaglio e museruola, oltre che nelle aree già indicate all'art. 14, comma 3 del "Regolamento di polizia in materia di detenzione di animali da affezione e contrasto del fenomeno del randagismo" anche nelle aree verdi del Campo Sportivo comunale.
- 2) Di riservare esclusivamente ai pedoni l'accesso nelle aree dei giardini pubblici, nelle aree verdi attrezzate, nella zona verde di via Vittorio Veneto, nella zona verde Piazzale Santa Rita, nelle aree del centro Sportivo via A. Gramsci, nell'area Monumento ai caduti in Piazzale della Vittoria, nelle aree verdi del Campo Sportivo comunale e nell'area centrale di Piazza Dante, vietando, nel

contempo, la circolazione nelle suddette aree con qualunque veicolo, compresi velocipedi e veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere ad essi assimilati, monopattini, skateboard e altri acceleratori di andatura, ad esclusione dei veicoli elettrici a servizio di persone invalide, così come definiti al comma 1, lettera b) dell'art. 46 del vigente Codice della Strada.

#### **ESPRIME**

sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s. m. e i.

Castelraimondo, 12 luglio 2021

**Il Funzionario Responsabile  
(Cap. Fabrizio Fiorelli)**

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suestesa proposta del Responsabile del Servizio Polizia Municipale dell'Ente e richiamati i suoi contenuti quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuta la stessa proposta meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale dell'Ente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. del 26.11.2020 di nomina del Commissario Straordinario del Comune di Castelraimondo,

#### **DELIBERA**

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di vietare l'accesso ai cani, anche se muniti di guinzaglio e museruola, oltre che nelle aree già indicate all'art. 14, comma 3 del "Regolamento di polizia in materia di detenzione di animali da affezione e contrasto del fenomeno del randagismo" anche nelle aree verdi del Campo Sportivo comunale.

3) Di riservare esclusivamente ai pedoni l'accesso nelle aree dei giardini pubblici, nelle aree verdi attrezzate, nella zona verde di via Vittorio Veneto, nella zona verde Piazzale Santa Rita, nelle aree del centro Sportivo via A. Gramsci, nell'area Monumento ai caduti in Piazzale della Vittoria, nelle aree verdi del Campo Sportivo comunale e nell'area centrale di Piazza Dante, vietando, nel contempo, la circolazione nelle suddette aree con qualunque veicolo, compresi velocipedi e veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere ad essi assimilati, monopattini, skateboard e altri acceleratori di andatura, ad esclusione dei veicoli elettrici a servizio di persone

invalide, così come definiti al comma 1, lettera b) dell'art. 46 del vigente Codice della Strada.

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Commissario IL SEGRETARIO  
f.to Dott. Senesi Costantino Francesco f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.

Li, 27-07-21

Il Resp.Serv. AA.GG.  
GALLITRI DR. DIEGO

-----  
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- [ ] pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- [ ] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 27-07-21

Prot. N.

Il Segretario

Il Responsabile pubblicazione

f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

f.to GALLITRI DR. DIEGO

-----  
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- [ ] in data perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)

- [ ] in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.  
f.to GALLITRI DR. DIEGO

-----  
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;

( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,

Il Segretario

BISELLO DR.SSA ROBERTA

-----  
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- [ ] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- [ ] in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- [ ] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- [ ] in data perche' confermata dal Consiglio, con atto n. . ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li

Il Responsabile pubblic.

f.to GALLITRI DR. DIEGO

-----  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 27-07-21 al 11-08-21 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li,

Il Responsabile pubblic.

F.to GALLITRI DR. DIEGO